

NEWSLETTER N. 1 - EPIDEMIA COVID-19

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE

ARGOMENTO	SINTESI
FISCALE	<p>Sono in corso di approvazione i provvedimenti che prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per tutti i soggetti, differimento a venerdì 20 marzo, dei versamenti in scadenza oggi 16 marzo; 2. Per i soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - operanti nei settori più colpiti dall'emergenza, espressamente elencati nell'emanando decreto¹, e - esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), <p><u>sono sospesi i versamenti di ritenute (dipendenti e soggetti assimilati), contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza a marzo (ed aprile per i soggetti dei settori più esposti) ed il versamento IVA in scadenza a marzo.</u></p> <p>Questi versamenti andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;</p> 3. Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i cui ricavi o compensi vengono percepiti tra l'8 marzo e il 31 marzo, viene concessa la possibilità di chiedere al sostituto di imposta che provvede al pagamento la non applicazione della ritenuta IRPEF a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: anche in questo caso, comunque, il percipiente dovrebbe poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta "sospesa"; 4. Sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio: tali adempimenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni;

¹ Si fa riferimento a: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

ARGOMENTO	SINTESI
	<p>5. I termini relativi al contenzioso tributario sia in caso di ricorso introduttivo di primo grado, sia per gli atti successivi (appelli, ricorsi per cassazione, riassunzioni, contrappelli, appelli incidentali) sono prorogati fino al 15 aprile per i contribuenti. Per gli uffici termini sospesi fino al 31 maggio 2020;</p> <p>6. Le attività delle Agenzie delle Entrate, Guardia di Finanza e di quella dell'agente pubblico della riscossione sono sospese;</p> <p>7. Erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se effettuate da persone fisiche e agli enti non commerciali: detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro; - Se effettuate da Imprese sono deducibili dal reddito d'impresa e deducibili ai fini IRAP nell'esercizio in cui avviene il versamento. Inoltre, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio, i beni ceduti gratuitamente a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19; <p>8. Riduzione delle sanzioni per eventuali errori di calcolo degli acconti d'imposta con il metodo previsionale per tenere già conto del calo del fatturato prodotto dall'emergenza sanitaria.</p>
BANCHE E FINANZIAMENTI	<p>1. Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI Vengono di seguito riportate le principali modifiche apportate dal Decreto al Fondo di Garanzia per le PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aumento del plafond per 1 miliardo di euro per l'anno 2020; - gratuità della concessione della garanzia; - aumento dell'importo massimo garantito da 2,5 milioni a 5 mln di euro; - ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione del debito; - valutazione semplificata per le operazioni di importo fino a 100.000 euro ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo (compilazione del solo modulo economico-finanziario del modello); - proroga per tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; - creazione di una Sezione Speciale del Fondo, con plafond di 1,73 miliardi, che prevede garanzie specifiche per le PMI danneggiate dal COVID-19. <p>2. Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, tutte le micro, piccole e medie italiane possono avvalersi, tramite specifica comunicazione, delle seguenti misure agevolative:</p>

ARGOMENTO	SINTESI
	<p>1) Per tutte le operazioni di apertura di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori a queste ultime, a quella di pubblicazione del decreto (16 marzo 2020), gli importi accordati (utilizzati e non) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. Per queste operazioni, inoltre, i soggetti finanziatori possono richiedere, presso la nuova Sezione Speciale del Fondo di Garanzia PMI e senza valutazione, una garanzia del 33% sui maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data del 16 marzo 2020.</p> <p>2) I prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.</p> <p>3) Il pagamento dei canoni di leasing, delle rate di mutui e di altri prestiti finanziari in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e i relativi piani di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è automaticamente dilazionato, senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.</p> <p>Anche per le operazioni finanziarie riepilogate ai punti 2) e 3) il soggetto finanziatore ha la possibilità di richiedere una garanzia del 33% senza alcuna valutazione presso il Fondo di Garanzia PMI (Sezione Speciale). Le PMI, per poter accedere alle misure di cui sopra, dovranno presentare una <u>dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà</u> (art. 47 DPR 445/2000) con la quale certificano di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività a causa della diffusione dell'epidemia COVID-19.</p> <p>3. <u>Garanzie per le altre società, diverse dalle PMI, colpite dall'emergenza epidemiologica</u></p> <p>Viene istituito un nuovo Fondo presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per le imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori che verranno individuati con apposito decreto ministeriale, e che non rientrano nella definizione di PMI (a cui è destinato il Fondo di Garanzia già in essere). La garanzia prevista è pari all'80% dell'esposizione assunta. Il plafond iniziale del Fondo è pari ad euro 500 milioni.</p>
CONTABILITA' E BILANCIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per tutte le società, quotate e no, private e pubbliche: proroga della data di approvazione da 120 a 180 giorni, quindi dando tempo sino a tutto giugno e, in seconda convocazione, fino a fine luglio; 2. Quanto alle modalità di svolgimento delle riunioni degli organi societari, la bozza di decreto favorisce tutte le possibilità di partecipazione da remoto, anche oltre le previsioni dello statuto oppure anche quando lo statuto nella versione attuale in qualche modo le esclude: allarga così la possibilità di manifestazione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea attraverso strumenti di telecomunicazione.

ARGOMENTO	SINTESI
LAVORO	<p>LAVORATORI DIPENDENTI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cassa integrazione in deroga: <ol style="list-style-type: none"> 1) Applicazione della cassa integrazione per l'intero territorio nazionale destinato ai lavoratori non coperti da altre misure ordinarie di sostegno al reddito anche per le micro imprese (meno di 5 dipendenti) per un periodo fino a 9 settimane. 2) Il fondi per la cassa integrazione in oggetto passa da due a quattro miliardi, prorogabile se proseguirà l'emergenza. 2. Fondo integrazione salariale (Fis): Rafforzamento FIS per il quale la dote sale a un miliardo , per coprire i datori di lavoro con una media tra 5 e 15 dipendenti, fino ad un massimo di 9 settimane 3. Cassa integrazione ordinaria: introduzione di una procedura semplificata per l'accesso alla stessa. Non servirà l'accordo sindacale fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica. 4. Congedo straordinario al 50% della retribuzione per i lavoratori dipendenti privati e pubblici con figli fino a 12 anni di età a decorrere dal 5 marzo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni (beneficio concesso alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni e a determinate condizioni). In alternativa al congedo straordinario, si potrà optare per una sorta di "voucher baby sitter" del valore di 600 euro. <p>LAVORATORI AUTONOMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per i collaboratori cococo, autonomi (artigiani e commercianti) e professionisti iscritti alla gestione separata Inps: sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, insieme ad un' indennità una tantum che si aggira intorno a 600 euro; 2. Per i lavoratori autonomi con una proprio cassa previdenziale (Enpap, Inarcassa, Cnpadc.): sospensione dei contributi assistenziale e previdenziali sulla base delle proprie Casse di Previdenza. <p>LAVORATORI STAGIONALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riconoscimento di una indennità di 600 euro ai dipendenti stagionali del turismo, degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro tra gennaio 2019 e marzo 2020, agli operai agricoli e ai lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con un reddito entro i 50 mila euro <p>PROCEDURE DI LICENZIAMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti: nel periodo sono anche sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
ALTRO	SMART WORKING:

ARGOMENTO	SINTESI
	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="470 371 1412 472">1. è consentito il ricorso allo smart working, fino al 31 luglio 2020, in tutto il territorio nazionale per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali<li data-bbox="470 483 1412 629">2. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza previsti in materia di smart working sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.